



SET INFORMATIVO

Assicurazione R.C. Professionale

Tecnica 13R03

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che copre i danni causati a terzi (compresi i clienti) di cui l'Assicurato è civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente causate.



Che cosa è assicurato?

Con il seguente prodotto assicurativo è possibile assicurare i seguenti professionisti:

- Agente di Viaggio
- Commercialisti e consulenti del lavoro
- Agenti e Rappresentanti di Commercio
- Ingegneri e/o Architetti
- Geometri
- Geologi
- Arbitri Conciliatori

Per tutte le suddette categorie professionali, l'assicurazione copre i seguenti rischi:

- ✓ **Responsabilità Civile Professionale:** la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. Sono comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
 - a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
 - b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

- ✓ **Responsabilità Civile Rischi Diversi:** La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.
 - per infortuni subiti dai prestatori di lavoro.
- ✓ Per ciascuna categoria professionale possono essere previste delle estensioni di garanzia affini all'attività esercitata.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile derivante:

- ✗ da eventi causati a terzi quali il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ da eventi causati a terzi quali le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate punto precedente rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo
- ✗ Responsabilità Civile sui terzi trasportati derivante dalla circolazione su veicoli a motore
- ✗ Richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di efficacia dell'Assicurazione
- ✗ da furto;
- ✗ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo non si tratti di documenti affini all'attività esercitata;
- ✗ derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;
- ✗ conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati;
- ✗ verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione principalmente i sinistri conseguenti:

- ! le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- ! le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato.
- ! le Perdite patrimoniali da interruzioni, sospensioni totali o parziali, ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- ! le Perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;
- ! i danni e le perdite di qualsiasi natura derivanti da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- ! la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa;
- ! Richieste di Risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere prima dell'inizio della validità della garanzia;
- ! ogni Sinistro che abbia avuto origine da comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di retroattività indicata nella presente polizza;
- ! la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;

- ! i danni e le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;
- ! le Richieste di Risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.
- ! i danni e le perdite di qualsiasi natura conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino disciplinate dalle leggi vigenti in tali giurisdizioni. È in ogni caso condizione essenziale per l'operatività della garanzia che l'attività professionale sia svolta in conformità ai regimi di autorizzazione, iscrizione e/o abilitazione in vigore nelle diverse giurisdizioni.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, comunicando la presenza di eventuali circostanze/situazioni che possano determinare richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della Polizza
- in corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio e /o qualsiasi altra informazione che determini l'eventuale aggravamento del rischio assicurato, quale ad esempio esercitare una attività diversa o ulteriore rispetto a quella dichiarata in polizza
- non sei obbligato a comunicare gli Assicuratori dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Tuttavia, l'Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione – se ne è a conoscenza – nel caso sussista un Sinistro. In tale caso la presente Polizza opererà a secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato presso l'intermediario a cui è assegnato il contratto al momento della sottoscrizione mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, contanti (fino a € 750,00), ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.

Il Premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati e relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel Modulo della Specifica allegato al contratto. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il Contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il Premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione per la RC Professionale è prestata nella forma "claims made", vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività indicata nella scheda di copertura.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue

L'assicurazione per la RC Terzi è prestata nella forma "loss occurrence" vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per decesso dell'assicurato o per cessazione dell'attività del singolo professionista l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto, previo versamento di un premio (nel caso di cessazione attività), alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 5 (cinque) anni successivi. Nel caso di Scioglimento, fusione od incorporazione di studi professionali, la Compagnia può valutare che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori per un periodo successivo di massimo di 3 (tre) anni



Come posso disdire?

In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, la presente Assicurazione sarà rinnovata per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del Premio; previa dichiarazione di non aggravamento del rischio.

Assicurazione R.C. Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Responsabilità Civile Professionale 13R03

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it;
PEC: argoglobal@pec.argo-global.it

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.

L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione legale promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda e, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Si intendono anche in copertura i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.

Le garanzie sono prestate entro i massimali e, se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.

In caso di polizze sostitutive, limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

opzione Attività COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

La copertura si intende estesa a:

- le Perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di

concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

- le Perdite patrimoniali per errori imputabili all'Assicurato in occasione della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, sempre che il professionista sia abilitato all'esplicazione di tale attività;

- Se dichiarata in polizza, la funzione di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore- La presente assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'assicurazione limitatamente alle società, indicate nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza, per le quali l'assicurato conservi ancora il ruolo di sindaco alla data del sinistro;

- le attività di fusione ed acquisizione, certificazioni e visti ivi compresa l'attività di predisposizione del Visto Di Conformità (c.d. Visto leggero), l'assistenza fiscale per conto dei CAAF, l'attività di perito del Tribunale;

- la rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie;

- l'attività svolta dalla EDP di cui l'Assicurato sia proprietario o della quale abbia una quota di proprietà o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale;

- attività di amministratore di stabili condominiali, sempre che non sia l'attività prevalente.

- Se il Cliente svolge attività di Sindaco e Revisore:

- la garanzia viene prestata fino a concorrenza del 30% del massimale assicurato con il massimo di € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo

- **Errato trattamento dei dati personali:** L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da un comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per periodo di Assicurazione pari al 50% di quello indicato nel modulo

- **Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi:** Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, l'Assicuratore risponderà per l'Assicurato fino alla concorrenza massima di un Sottolimito pari al 50% del Massimale aggregato.

Richiamando Opzione Attività P4 (INGEGNERI, ARCHITETTI)

L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Attività di consulenza ecologica e ambientale;
- Attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento.
- Igiene e sicurezza sul lavoro, compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di Euro.
- Project Management nelle Costruzioni;
- Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno con contratto di incarico professionale;
- DIA e super DIA;
- Attività di accertamento della consistenza statico-funzionale (Fascicolo Fabbricato);
- Funzione di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione.

L'Assicurazione comprende i danni arrecati a terzi, compreso il committente. La garanzia è operante in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti.

- **Danni da Morte o lesioni fisiche, perdita o danneggiamento a beni materiali**

Sono compresi in garanzia i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato.

- **Danni da interruzioni o sospensioni Attività**

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza con un sottolimito del massimale stesso pari al 30% per Sinistro ed al 50% per anno assicurativo

- **Danni da Inquinamento accidentale**

La garanzia è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento accidentale dell'ambiente.

Per "danni da inquinamento accidentale dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione improvvisa ed accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo, direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato

- **Errato trattamento dei dati personali:** L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da un comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per periodo di Assicurazione pari al 50% di quello indicato nel modulo.

Attività GEOMETRI

L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Attività di consulenza ecologica e ambientale;

- *Attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento .*
 - *Igiene e sicurezza sul lavoro, compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);*
 - *Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di Euro.*
 - *Project Management nelle Costruzioni;*
 - *Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno con contratto di incarico professionale;*
 - *DIA e super DIA;*
 - *Attività di accertamento della consistenza statico-funzionale (Fascicolo Fabbricato);*
 - *Funzione di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione.*
- L'Assicurazione comprende i danni arrecati a terzi, compreso il committente. La garanzia è operante in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti.*

- Danni da Morte o lesioni fisiche, perdita o danneggiamento a beni materiali
Sono compresi in garanzia i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato.

- Danni da interruzioni o sospensioni Attività
L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
La garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza con un sottolimito del massimale stesso pari al 30% per Sinistro ed al 50% per anno assicurativo

- Danni da Inquinamento accidentale
La garanzia è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento accidentale dell'ambiente.
Per "danni da inquinamento accidentale dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione improvvisa ed accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo, direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato

- Errato trattamento dei dati personali: L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da un comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per periodo di Assicurazione pari al 50% di quello indicato nel modulo.

Attività GEOLOGI

- Attività previste ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81: la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

- Danni da interruzioni o sospensioni di attività
l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Attività ARBITRI CONCILIATORI

L'Assicurazione è prestata :

- per l'esercizio di un organismo di conciliazione – La Garanzia vale a condizione l'Assicurato sia regolarmente iscritto al registro degli organismi di conciliazione e che l'Assicurato - e le persone che svolgono l'attività – siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di Legge. La garanzia comprende anche la responsabilità civile personale per fatto colposo dei conciliatori, il cui nominativo risulta indicato nel Modulo della Specifica.

- per l'esercizio e l'organizzazione di corsi di formazione per conciliatori – la garanzia è estesa al rischio della conduzione e gestione dell'ufficio e/o delle aule in cui si eseguono i corsi.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Con opzione Scoperto:

- La copertura Assicurativa è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 1.000,00 ed il massimo del 2% del massimale assicurato per massimali fino a € 1.000.000,00; per massimali superiori, il minimo assoluto si intende elevato ad € 2.000,00.
- Per l'attività di Sindaco/Revisore, con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.000,00 ed il massimo del 3% del massimale assicurato

In caso di professionista (solo eprsono fisica) iscritto all'albo professionale (ove previsto) da non più di tre anni, come dichiarato nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza ed abbia un fatturato superiore a 50.000,00, l'assicurazione verrà prestata dietro applicazione dello sconto del 20%; rimangono fermi i premi minimi ed il massimo cumulo di sconto tariffariamente applicabili.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Con la Funzioni di Sindaco e Revisore da indicare in fase di quotazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, per le singole attività professionali che possono essere richiamate in polizza sono presenti specifiche esclusioni.

Per gli agenti DI VIAGGIO

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

- a) la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno;
- b) i danni di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere in qualità di organizzatore;
- c) i danni che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
- d) i danni verificatisi in territori in stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
- e) le perdite patrimoniali conseguenti ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;
- f) le perdite patrimoniali derivanti da indicazioni ingannevoli contenute negli opuscoli pubblicitari predisposti dall'organizzatore o forniti dall'intermediario. Nel caso di Richieste di Risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato restano esclusi dall'Assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute ed il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta

Per i COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

- a. le perdite patrimoniali conseguenti all'apposizione della certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
- b. per i Sinistri relativi alle attività svolte dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza di ciascun Periodo di Assicurazione stipulato con l'Assicuratore, indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dall'Assicurazione, fossero state dichiarate in stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta.

Per gli AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

- per il pagamento, a qualunque titolo, di multe, ammende, penali;
- per i Danni materiali a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per le Perdite patrimoniali conseguenti ad insolvenza dell'Assicurato;
- per le Perdite patrimoniali conseguenti ad impegni contrattuali e non, assunti in deroga al mandato e/o alla normativa del vigente contratto nazionale di categoria;
- per le Perdite patrimoniali conseguenti a violazione delle disposizioni previste nel divieto di vendita diretta al consumatore finale

Per gli INGEGNERI, ARCHITETTI

L'assicurazione non vale:

- a) se al tempo dello svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;
- b) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui questi sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;

	<p>c) per i Danni materiali e le Perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;</p> <p>d) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;</p> <p>e) per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;</p> <p>f) per la responsabilità inerente alle varianti in corso d'opera.</p> <p>g) per i danni da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.</p> <p>Per i danni da Inquinamento accidentale, l'Assicurazione non opera per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da alterazioni di carattere genetico; - cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo. <p>Per i GEOMETRI</p> <p><u>L' assicurazione non vale:</u></p> <p>a) se al tempo dello svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;</p> <p>b) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui questi sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;</p> <p>c) per i Danni materiali e le Perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;</p> <p>d) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;</p> <p>e) per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;</p> <p>f) per la responsabilità inerente alle varianti in corso d'opera.</p> <p>g) per i danni da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.</p> <p>Per i danni da Inquinamento accidentale, l'Assicurazione non opera per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da alterazioni di carattere genetico; - cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo. <p>Per i GEOLOGI</p> <p><u>l'assicurazione non vale:</u></p> <p>a) se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;</p> <p>b) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge;</p> <p>c) per i danni verificatisi in occasione di terremoti, maremoti e da movimenti tellurici in genere;</p> <p>d) per i danni da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;</p> <p>e) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle attività previste e disciplinate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;</p> <p>f) per i danni di qualsiasi natura all'ambiente conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - inquinamento dell'atmosfera, del suolo e dell'acqua; - contaminazione di culture agricole ed in genere dalla vegetazione; <p>g) se le opere progettate sui dati forniti dall'Assicurato siano realizzate da ditte di cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente</p> <p>h) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;</p> <p>i) per la responsabilità inerente alle varianti in corso d'opera.</p>
<p>Franchigia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con opzione standard: - Una Franchigia Fissa in relazione al massimale richiesto indicata nel modulo di specifica. - Per l'attività di Sindaco/Revisore, è prevista una franchigia fissa riportata nel modulo di specifica. <p>Possono essere previsti franchigie, scoperti e sottolimiti per sotto garanzie attive in relazione all'attività esercitata. Si rimanda alle Condizioni Generali di Polizza per una esaustiva valutazione.</p>
<p>Scoperto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con opzione Scoperto: - La copertura Assicurativa è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 1.000,00 ed il massimo del 2% del massimale assicurato per massimali fino a €

1.000.000,00; per massimali superiori, il minimo assoluto si intende elevato ad € 2.000,00.
 - Per l'attività di Sindaco/Revisore, con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.000,00 ed il massimo del 3% del massimale assicurato.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro <i>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</i> <i>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</i>
	Assistenza diretta/in convenzione <i>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.</i>
	Gestione da parte di altre imprese <i>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.</i>
	Prescrizione <i>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Obblighi dell'impresa	<i>L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'avente diritto, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso.</i>



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, i premi sono soggetti all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente.</i>
Rimborso	<i>In caso di recesso della Società dopo un sinistro quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in caso di polizze sostitutive, qualora il rischio assicurato sia stato già assicurato, senza soluzione di continuità, con altre polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.</i> <i>Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla polizza sostituita.</i>
Sospensione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>In caso di vendita a distanza, l'Assicurato può recedere dal contratto nei successivi 14 giorni dalla stipula, ottenendo il rimborso del premio imponente.</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Soggetti residenti in Italia che svolgono l'attività indicata nel DIP per fatti, di cui risultano Civilmente Responsabili ai sensi di legge, avvenuti all'interno della Comunità Europea.



Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 20% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p><i>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PECI: reclami@pec.argo-global.it. Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.</i></p> <p><i>Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</i></p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i></p>
Negoziazione assistita	<p><i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i></p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><i><u>Liti Transfrontaliere</u>: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</i></p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.

ArgoGlobal Assicurazioni

Responsabilità Civile

“Miscellanea”

13R03

- P1 : Agenzie di Viaggio**
- P2 : Commercialisti e Consulenti del Lavoro**
- P3 : Agenti e Rappresentanti di Commercio**
- P4 : Professionisti dell'Area Tecnica (Ingegneri, Architetti)**
- P5 : Geometri**
- P6 : Geologi**
- P7 : Arbitri Conciliatori**

Edizione Gennaio 2019

Convenzione Eagle Direct

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori -
Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made", vale a dire a copertura delle istanze risarcitorie avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della garanzia e che si riferiscano a fatti verificatisi entro il periodo di retroattività indicato nel Modulo della Specifica

INDICE

GLOSSARIO

CAPITOLO 1 NORME COMUNI

- Art I) Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave – (Art 1892 c.c.)
- Art II) Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave – (art. 1893 c.c.)
- Art III) Assicurazione in nome o per conto di terzi – (Art. 1894 c.c.)
- Art IV) Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art 1915 c.c.)
- Art V) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art VI) Altre assicurazioni
- Art VII) Oneri fiscali
- Art VIII) Diritto di recesso
- Art IX) Diritto di recesso (o di ripensamento) per contratti venduti on line.
- Art X) Procedura per la valutazione del danno
- Art. XI) Mandato dei periti
- Art XII) Pagamento dell'indennizzo
- Art XIII) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)
- Art XIV) Assicurazione presso diversi Assicuratori (Art. 1910)
- Art. XV) Modifiche dell'assicurazione
- Art. XVI) Rinvio alle norme di legge

CAPITOLO 2 COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

- Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione Sezione A
- Art. 2) Studio associato- Persone Assicurate.

Sezione B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

- Art. 3) Oggetto dell'Assicurazione

ATTIVITA' PROFESSIONALI SPECIFICHE

AGENZIE DI VIAGGIO (Attività P1)

- Art. 4) Oggetto dell'assicurazione – (Agenzie di Viaggio P1)

COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO (Attività P2)

- Art. 5) Oggetto dell'Assicurazione – (Commercialisti e Consulenti del Lavoro P2)
- Art 6) Errato trattamento dei dati personali – (Commercialisti e Consulenti del Lavoro P2)
- Art 7) Assistenza per la presentazione del Mod. 730 ex circolare Agenzia delle Entrate n. 13 del 6/04/06. – (Commercialisti e Consulenti del Lavoro P2)
- Art 8) Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi – (Commercialisti e Consulenti del Lavoro P2)

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Attività: P3)

- Art 9) Oggetto dell'assicurazione – Agenti e Rappresentanti di Commercio P3

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA - (INGEGNERI, ARCHITETTI - Attività: P4)

- art 10) Oggetto dell'assicurazione - (Ingegneri e Architetti P4)
- Art 11) Vincolo di solidarietà - (Ingegneri e Architetti P4)
- Art 12) Studio associato/pluralità di assicurati (Ingegneri e Architetti P4)

- Art 13) Danni da Morte o lesioni fisiche, perdita o danneggiamento a beni materiali - (Ingegneri e Architetti P4)
- Art 14) Danni da interruzioni o sospensioni Attività - (Ingegneri e Architetti P4)
- Art 15) Danni da Inquinamento accidentale - (Ingegneri e Architetti P4)
- Art 16) Legge n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. (Legge sulla Privacy) (Ingegneri e Architetti P4)

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA - (GEOMETRI Attività: P5)

- Art 17) Oggetto dell'assicurazione – (Geometri P5)
- Art 18) Esclusione di determinate attività (Geometri P5)
- Art 19) Vincolo di solidarietà (Geometri P5)
- Art 20) Studio associato/pluralità di assicurati (Geometri P5)
- Art 21) Danni da Morte o lesioni fisiche, perdita o danneggiamento a beni materiali (Geometri P5)
- Art 22) Danni da interruzioni o sospensioni Attività (Geometri P5)
- Art 23) Danni da Inquinamento accidentale (Geometri P5)
- Art 24) Legge n. 196 del 30/06/2003 s.m.i.(Legge sulla Privacy) (Geometri P5)
- Art 25) Esclusione di determinate attività (Geometri P5)

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA - (GEOLOGI Attività: P6)

- Art 26) Oggetto dell'assicurazione (Geologi P6)
- Art 27) Vincolo di solidarietà (Geologi P6)
- Art 28) Attività Previste ai Sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Geologi P6)
- Art 29) Danni da interruzioni o Sospensioni di Attività (Geologi P6)

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA - (ARBITRI CONCILIATORI Attività: P7)

- Art 30) Oggetto dell'assicurazione (Arbitri Conciliatori P7)
- Art 31) Inizio e termine della garanzia (Arbitri Conciliatori P7)

CAPITOLO 3 COSA NON E' ASSICURATO – ESCLUSIONI

- Art 32) Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 33) Delimitazioni dell'Assicurazione

AGENZIE DI VIAGGIO (Attività P1)

- Art. 34) Esclusioni

COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO (Attività P2)

- Art. 35) Esclusioni

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Attività: P3)

- Art 36) Esclusioni

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA - (INGEGNERI, ARCHITETTI Attività: P4)

- Art 37) Delimitazioni dell'assicurazione

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA - (GEOMETRI Attività: P5)

- Art 38) Delimitazioni dell'assicurazione

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA - (GEOLOGI Attività: P6)

- Art 38) Esclusioni

CAPITOLO 4 MASSIMALE LIMITI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Norme comuni alle sezioni A e B

- Art. 39) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto

CAPITOLO 5 SINISTRI

- Art 40) Denuncia di sinistro
- Art. 41) Gestione del sinistro

Art. 42) Tempi di Liquidazione
Art. 43) Rivalsa

CAPITOLO 6 NORME COMUNI AL PRESENTE CONTRATTO

Art. 44) Inizio e termine della garanzia - Claims Made (Sez.A) e Loss Occurrence (Sez.B)
Art. 45) Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa
Art. 46) Dichiarazioni dell'Assicurato
Art. 47) Gestione delle vertenze di danno - spese legali
Art. 49) Calcolo del Premio
Art. 50)- Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio
Art. 51) Estensioni dell'efficacia temporale
Art. 52) - Estensione territoriale
Art. 53) - Reclami
Art. 54) Clausola BROKER

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di Assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'Assicurazione
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.
ASSICURATO:	il soggetto, avente residenza fiscale in Italia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
ASSICURATORE/ COMPAGNIA	ArgoGlobal Assicurazioni SpA con sede in via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma.
RISCHIO:	probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione e dunque: qualsiasi azione legale o altra richiesta di indennizzo o azione incrociata o azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse o qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall'Assicurato e riferentesi a possibili negligenze, imprudenze o imperizia, errori e omissioni commesse
ATTO ILLECITO:	negligenza, imprudenza o imperizia, reale o presunta inadempienza ai doveri, imputabili a colpa derivante dall'espletamento dell'attività garantita che provochi un danno a Terzi e per le quali sono prestate le garanzie di Polizza. Tutti gli Atti Illeciti connessi tra di loro, o riconducibili allo stesso atto, costituiranno un unico sinistro.
PREMIO:	la somma dovuta all'Assicuratore per la stipula dell' Assicurazione.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
MASSIMALE:	l' esborso cumulativo massimo per il Periodo di Polizza cui i l'Assicuratore è obbligato per capitale, interessi e spese.
SCOPERTO:	la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro;
FRANCHIGIA:	l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro;
COSE:	oggetti materiali e animali.
DANNO:	Danno Materiale e Danno Corporeale

- DANNO MATERIALE:** ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti;
- DANNO CORPORALE:** il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
- PERDITE PATRIMONIALI:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
- INTERMEDIARIO:** la persona fisica o giuridica iscritta all'Albo dei mediatori RUI ed autorizzata ad esercitare tale attività e a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione
- PERITO:** Consulente competente in un determinato campo e perciò chiamato a fornire valutazioni, stime tecnicamente attendibili.

CAPITOLO 1 NORME COMUNI

Art I) Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave – (Art 1892 c.c.)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art II) Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave – (art. 1893 c.c.)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art III) Assicurazione in nome o per conto di terzi – (Art. 1894 c.c.)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art IV) Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art 1915 c.c.)

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità (1914 C.C.) Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932 C.C.).

Art V) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C.).

Art VI) Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato ad informare l'Assicuratore dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Tuttavia, l'Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione – se ne è a conoscenza – nel caso sussista un Sinistro in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1910, secondo comma, del Codice Civile. In tale caso la presente Polizza opererà a secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito.

Art VII) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art VIII) Diritto di recesso

E' escluso il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Art IX) Diritto di recesso (o di ripensamento) per contratti venduti on line.

Per le polizze stipulate a distanza, ossia ogni qual volta venga stipulato un contratto che preveda la vendita di una copertura assicurativa al di fuori di un punto vendita fisico, è concesso al Contraente un diritto di recesso (o di ripensamento) unilaterale senza obbligo di comunicarne il motivo e senza penali. Può essere esercitato tramite raccomandata A/R, sia alla Compagnia che al distributore, entro 14 giorni dalla data della stipula del contratto.

La Compagnia provvederà al rimborso del premio imponible pagato e non goduto.

Art X) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, d'intesa con il Contraente o da con una persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due Periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito, e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Il terzo Consulente, su richiesta anche di uno solo dei periti, potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se questi non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine sono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

A richiesta di una delle parti, il terzo Consulente deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

Art. XI) Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui all'Art 1 – Oggetto dell'Assicurazione.
- d) procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art X) - Procedura per la valutazione del Danno i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppia copia, uno per ciascuna delle parti.

I risultati delle suddette operazioni peritali, svolte secondo quanto indicato alla lettera sono vincolanti per le Parti, salvo errori di conteggio che dovranno essere rettificati.

Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabili del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art XII) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della quietanza liberatoria, debitamente sottoscritta dall'avente diritto.

Art XIII) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art XIV) Assicurazione presso diversi Assicuratori (Art. 1910)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato è tenuto a dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. XV) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. XVI) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

CAPITOLO 2 COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione Sezione A

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Sono comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché dei praticanti.

Art. 2) Studio associato- Persone Assicurate.

Qualora l'Assicurato sia uno "Studio associato" la garanzia di polizza è valida sia per l'attività svolta dallo Studio Associato che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica per l'attività svolta in qualità di associati ed in nome e per conto dello Studio Associato.

Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente e accettazione da parte dell' Assicuratore.

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti indicati nel Modulo della Specifica con l'Assicurato/Contraente o tra loro.

Ai fini del calcolo del premio di cui ad art.49, l'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratore l'ammontare del fatturato, sia dello "Studio associato" che dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica in quanto assicurati anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.

In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione allo Studio professionale, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varrà per gli stessi la norma di cui all'art.44 (Inizio e termine della garanzia).

Sezione B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

Art. 3) Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente;
- b) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- c) ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di danni non eventualmente già rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e del D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12/7/2000.

La presente garanzia è operante a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e vale anche nei confronti dei suoi dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, qualora risulti che dette persone siano rimaste vittima di un infortunio in occasione di servizio per fatto imputabile alla responsabilità dell'Assicurato.

Sono in ogni caso escluse le malattie professionali;

- d) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.

La presente garanzia è operante, a condizione che:

- i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;
- il dipendente-conducente sia munito di regolare e valida patente di guida.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa dell'Assicurato nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione di cui ai punti a), b), c) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che la presente Assicurazione risponderà esclusivamente per le somme in eccesso alla Assicurazione della responsabilità civile automobilistica dei mezzi di cui al punto c) del presente articolo.

ATTIVITA' PROFESSIONALI SPECIFICHE **(condizioni operanti in relazione alla attività richiamata nel Modulo di Specifica)**

Classificazione delle Attività professionali

- P1: Agenzie di Viaggio**
- P2: Commercialisti e Consulenti del Lavoro**
- P3: Agenti e Rappresentanti di Commercio**
- P4: Professionisti dell'Area Tecnica (Ingegneri, Architetti)**
- P5: Geometri**
- P6: Geologi**
- P7: Arbitri Conciliatori**

AGENZIE DI VIAGGIO (Attività P1)

Art. 4) Oggetto dell'assicurazione – (Agenzie di Viaggio P1)

La presente assicurazione risponde, entro i limiti previsti dalla Polizza, alle prescrizioni ed agli obblighi assicurativi previsti dal D.Lgs. 79/2011, in seguito definito Codice Del Turismo.

L'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione - è sostituito dal seguente:

- a) l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio della sua attività.
- b) L'assicurazione vale, altresì, per le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in Polizza.

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge relative alle autorizzazioni e alle licenze di esercizio.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

Sono altresì compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori occasionali o dagli accompagnatori, nello svolgimento delle loro mansioni.

COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO (Attività P2)

Art. 5) Oggetto dell'Assicurazione – (Commercialisti e Consulenti del Lavoro P2)

L'Assicurazione di cui all'art. 1 L'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione - è prestata per l'esercizio della libera professione di dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro in quanto iscritto al relativo Ordine o Collegio, svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Le garanzie comprendono, inoltre:

le Perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

- le Perdite patrimoniali per errori imputabili all'Assicurato in occasione della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, sempre che il professionista sia abilitato all'esplicazione di tale attività;
- Se dichiarata in polizza, la funzione di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore. - A parziale deroga dell'art 44 Inizio e termine della garanzia, si precisa che con riferimento a tali funzioni che la presente assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'assicurazione limitatamente alle società, *indicate nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza, per le quali l'assicurato conservi ancora il ruolo di sindaco alla data del sinistro;*
- le attività di fusione ed acquisizione, certificazioni e visti ivi compresa l'attività di predisposizione del Visto Di Conformità (c.d. Visto leggero), l'assistenza fiscale per conto dei CAAF, l'attività di perito del Tribunale;
- la rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie;
- l'attività svolta dalla EDP di cui l'Assicurato sia proprietario o della quale abbia una quota di proprietà o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale;
- attività di amministratore di stabili condominiali, sempre che non sia l'attività prevalente.
- **Se il Cliente svolge attività di Sindaco e Revisore:**
 - o **la garanzia viene prestata fino a concorrenza del 30% del massimale assicurato con il massimo di € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art 6) Errato trattamento dei dati personali – (Commercialisti e Consulenti del Lavoro P2)

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 s.m.i.– Codice della Privacy - e seguenti modifiche e integrazioni, per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da un comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per periodo di Assicurazione pari al 50% di quello indicato nel modulo e comunque non in eccesso rispetto ad esso.

Art 7) Assistenza per la presentazione del Mod. 730 ex circolare Agenzia delle Entrate n. 13 del 6/04/06. – (Commercialisti e Consulenti del Lavoro P2)

Si conviene inoltre fra le parti che la presente estensione di garanzia è da intendersi come autonoma copertura assicurativa e pertanto:

- la garanzia è prestata entro lo specifico massimale aggregato indicato nel modulo, che costituisce il massimo esborso per sinistro e complessivamente per tutte le richieste di risarcimento che derivino dall'attività di assistenza fiscale in ciascun periodo assicurativo della polizza base;
- eventuali risarcimenti relativi ad attività diverse dall'attività di assistenza fiscale non comporteranno riduzioni del massimale di cui al comma precedente;
- la garanzia relativa all'attività di assistenza fiscale è valida per i Sinistri relativi a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo assicurativo e presentate all'Assicurato nei cinque anni successivi;
- L'Assicuratore si impegna a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori allo scoperto previsto nella presente polizza. L'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato all'Assicuratore a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta;
- l'Assicurato dichiara che il massimale relativo all'attività di assistenza fiscale è adeguato sia al numero dei contribuenti che al numero dei visti rilasciati in conformità della normativa in vigore.

Art 8) Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi – (Commercialisti e Consulenti del Lavoro P2)

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, l'Assicuratore risponderà per l'Assicurato fino alla concorrenza massima di un Sottolimito pari al 50% del Massimale aggregato del periodo di polizza indicato nel Modulo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso del periodo di Assicurazione.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Attività: P3)

Art 9) Oggetto dell'assicurazione – Agenti e Rappresentanti di Commercio P3

L'assicurazione di cui all'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la violazione degli artt. 1744 e 1745 del Cod. Civ. nell'esercizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA **(INGEGNERI, ARCHITETTI - Attività: P4)**

Definizioni specifiche:

- **Committente:** Il soggetto che affida all'Assicurato lo studio e la realizzazione di opere e/o servizi (definito anche cliente)
- **Progettista:** il singolo libero professionista regolarmente abilitato che individualmente o insieme ad altri professionisti predispose un progetto relativo a costruzioni , industriali, civili;
- **Direttore dei lavori:** il singolo libero professionista regolarmente abilitato che per incarico e nell'interesse del committente segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori;
- **Collaudatore:** il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, esegue il collaudo statico dell'opera.

art 10) Oggetto dell'assicurazione - (Ingegneri e Architetti P4)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Attività di consulenza ecologica e ambientale;
- Attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento di cui al D.P.R. 207/10;
- Igiene e sicurezza sul lavoro, compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di Euro in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 166\02;
- Project Management nelle Costruzioni;
- Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno con contratto di incarico professionale;
- DIA e super DIA;
- Attività di accertamento della consistenza statico-funzionale (Fascicolo Fabbricato);
- Funzione di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81). L'Assicurazione comprende i danni arrecati a terzi, compreso il committente, nell'espletamento delle funzioni previste e disciplinate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81. La garanzia è operante in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni del suddetto Decreto Legislativo.

Art 11) Vincolo di solidarietà - (Ingegneri e Architetti P4)

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

Art 12) Studio associato/pluralità di assicurati (Ingegneri e Architetti P4)

Il massimale per sinistro e per periodo assicurativo stabilito in polizza costituisce il massimo esborso a carico dell'Assicuratore anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti Assicurati con la presente Polizza.

Art 13) Danni da Morte o lesioni fisiche, perdita o danneggiamento a beni materiali - (Ingegneri e Architetti P4)

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 - "Rischi esclusi dall'Assicurazione", sono compresi in garanzia i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato.

Art 14) Danni da interruzioni o sospensioni Attività - (Ingegneri e Architetti P4)

In deroga all'art. 32 - "Rischi esclusi dall'Assicurazione" lettera c) l'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza con un sottolimito del massimale stesso pari al 30% per Sinistro ed al 50% per anno assicurativo.

Art 15) Danni da Inquinamento accidentale - (Ingegneri e Architetti P4)

A parziale deroga dell'art. 33 lettera i) delle "Norme" la garanzia è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento accidentale dell'ambiente.

Per "danni da inquinamento accidentale dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione improvvisa ed accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo, direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato.

L'assicurazione di cui alla presente estensione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un sottomassimale di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta di € 2.500,00.

Art 16) Legge n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. (Legge sulla Privacy) (Ingegneri e Architetti P4)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della **L. n. 196 del 30.06.2003 s.m.i.** per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali a terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in polizza.

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA (GEOMETRI Attività: P5)

Definizioni specifiche:

- **Committente:** Il soggetto che affida all'Assicurato lo studio e la realizzazione di opere e/o servizi (definito anche cliente)
- **Progettista:** il singolo libero professionista regolarmente abilitato che individualmente o insieme ad altri professionisti predispone un progetto;
- **Direttore dei lavori:** il singolo libero professionista regolarmente abilitato che per incarico e nell'interesse del committente segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori;
- **Collaudatore:** il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, esegue il collaudo dell'opera.

Art 17) Oggetto dell'assicurazione – (Geometri P5)

L'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione è sostituito dal presente:

- L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
- L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Attività di consulenza ecologica e ambientale;
 - Attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento di cui al D.P.R. 207/10;
 - Igiene e sicurezza sul lavoro, compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di Euro in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 166\02;
- Project Management nelle Costruzioni;
- Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno con contratto di incarico professionale;
- DIA e super DIA;
- Attività di accertamento della consistenza statico-funzionale (Fascicolo Fabbriato);

- Funzione di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81). L'Assicurazione comprende i danni arrecati a terzi, compreso il committente, nell'espletamento delle funzioni previste e disciplinate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81. La garanzia è operante in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni del suddetto Decreto Legislativo.

Art 18) Esclusione di determinate attività (Geometri P5)

Ove indicato nel Modulo della Specifica e dietro applicazione del relativo sconto, dalla garanzia si intende **esclusa** la copertura delle attività relative al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art 19) Vincolo di solidarietà (Geometri P5)

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

Art 20) Studio associato/pluralità di assicurati (Geometri P5)

Il massimale per sinistro e per periodo assicurativo stabilito in polizza costituisce il massimo esborso a carico degli Assicuratore anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti Assicurati con la presente Polizza.

Art 21) Danni da Morte o lesioni fisiche, perdita o danneggiamento a beni materiali (Geometri P5)

In deroga a quanto previsto dall'art. 32 - "Rischi esclusi dall'Assicurazione", sono compresi in garanzia i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato.

Art 22) Danni da interruzioni o sospensioni Attività (Geometri P5)

In deroga all'art.32 - "Rischi esclusi dall'Assicurazione" lettera c) l'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza con un sottolimito del massimale stesso pari al 30% per Sinistro ed al 50% per anno assicurativo.

Art 23) Danni da Inquinamento accidentale (Geometri P5)

A parziale deroga dell'art. 33 lettera i) la garanzia è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento accidentale dell'ambiente.

Per "danni da inquinamento accidentale dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione improvvisa ed accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo, direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato.

L'assicurazione di cui alla presente estensione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un sottomassimale di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta di € 2.500,00.

Art 24) Legge n. 196 del 30/06/2003 s.m.i.(Legge sulla Privacy) (Geometri P5)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della **L. n. 196 del 30.06.2003** s.m.i. per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali a terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in polizza.

Art 25) Esclusione di determinate attività (Geometri P5)

Ove indicato nel Modulo della Specifica e dietro applicazione del relativo sconto, dalla garanzia si intende esclusa la copertura delle attività relative al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA (GEOLOGI Attività: P6)

Art 26) Oggetto dell'assicurazione (Geologi P6)

L'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione I è parzialmente sostituito dal seguente:

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i committenti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'attività svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

La garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, a seguito di rovina totale o parziale delle opere progettate e realizzate sulla base dei dati peritali forniti dall'Assicurato, per vizio del suolo non rilevato;
- b) nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di lavori strettamente finalizzati ai rilievi connessi con l'attività di geologo.

Art 27) Vincolo di solidarietà (Geologi P6)

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.

Art 28) Attività Previste ai Sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Geologi P6)

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un sottomassimale pari a € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, e vale a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale nonché abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività.

Art 29) Danni da interruzioni o Sospensioni di Attività (Geologi P6)

In deroga all'art. 32) lettera c) l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con un sottolimito pari al 10% del massimale di polizza. Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 2.500,00.

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA (ARBITRI CONCILIATORI Attività: P7)

Art 30) Oggetto dell'assicurazione (Arbitri Conciliatori P7)

L'Assicurazione di cui all'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione è prestata :

- a) per l'esercizio di un organismo di conciliazione – La Garanzia vale a condizione che la attività sia svolta nel rispetto della normativa di Legge, con particolare riferimento al D.M. 222/2004, che l'Assicurato sia regolarmente iscritto al registro degli organismi di conciliazione di cui al D.M. suddetto e che l'Assicurato - e le persone che svolgono l'attività – siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di Legge. La garanzia comprende anche la responsabilità civile personale per fatto colposo dei conciliatori, il cui nominativo risulta indicato nel Modulo della Specifica.
- b) per l'esercizio e l'organizzazione di corsi di formazione per conciliatori – la garanzia è estesa al rischio della conduzione e gestione dell'ufficio e/o delle aule in cui si eseguono i corsi.

Art 31) Inizio e termine della garanzia (Arbitri Conciliatori P7)

L'art.44 è parzialmente sostituito dal seguente:

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento (Sinistro) presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di validità dell'Assicurazione.

In caso di più Richieste di Risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

CAPITOLO 3 COSA NON E' ASSICURATO – ESCLUSIONI

Valide per tutte le attività, salvo quanto indicato in ogni singola sezione di attività specifica

Art 32) Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per:

- a) le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- b) le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;
- c) le Perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- d) le Perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;
- e) i danni e le perdite di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa;
- g) Richieste di Risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della garanzia;
- h) ogni Sinistro che abbia avuto origine da comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di retroattività indicata nella presente polizza;
- i) la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;
- j) i danni e le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;
- k) le Richieste di Risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
- l) i danni e le perdite di qualsiasi natura conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali.

Art. 33) Delimitazioni dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nella lett. a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.
- d) Non sono compresi i danni:
- e) da furto;
- f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1;
- h) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;
- i) conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati;
- j) verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 34) Esclusioni

Fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33, l'Assicurazione non vale per:

- a) la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno;
- b) i danni di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere, ai sensi dell' art. 19 della CCV (Convenzione internazionale relativa ai Contratti di Viaggio), in qualità di organizzatore;
- c) i danni che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
- d) i danni verificatisi in territori trovantisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
- e) le perdite patrimoniali conseguenti ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;
- f) le perdite patrimoniali derivanti da indicazioni ingannevoli contenute negli opuscoli pubblicitari predisposti dall'organizzatore o forniti dall'intermediario. Nel caso di Richieste di Risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato restano esclusi dall'Assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute ed il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO (Attività P2)

Art. 35) Esclusioni

Fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33, l'Assicurazione non vale:

- a) per le perdite patrimoniali conseguenti all'apposizione della certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
- b) per i Sinistri relativi alle attività svolte dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza di ciascun Periodo di Assicurazione stipulato con l'Assicuratore, indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dall'Assicurazione, fossero state dichiarate in stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Attività: P3)

Art 36) Esclusioni

Fermo quanto previsto dall'art. 32 e 33, l'assicurazione non vale:

- per il pagamento, a qualunque titolo, di multe, ammende, penali;
- per i Danni materiali a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per le Perdite patrimoniali conseguenti ad insolvenza dell'Assicurato;
- per le Perdite patrimoniali conseguenti ad impegni contrattuali e non, assunti in deroga al mandato e/o alla normativa del vigente contratto nazionale di categoria;
- per le Perdite patrimoniali di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1736, 1746 e 1747 del Cod. Civ.;
- per le Perdite patrimoniali conseguenti a violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 426/71 (divieto di vendita diretta al consumatore finale).

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA (INGEGNERI, ARCHITETTI Attività: P4)

Art 37) Delimitazioni dell'assicurazione

L'assicurazione non vale:

- a) se al tempo dello svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;
- b) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui questi sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- c) per i Danni materiali e le Perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;

- d) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- e) per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- f) per la responsabilità inerente alle varianti in corso d'opera disciplinate dal D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni;
- g) per i danni da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA
(GEOMETRI Attività: P5)

Art 38) Delimitazioni dell'assicurazione

L'assicurazione non vale:

- a) se al tempo dello svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;
- b) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui questi sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- c) per i Danni materiali e le Perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
- d) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- e) per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- f) per la responsabilità inerente alle varianti in corso d'opera disciplinate dal D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni;
- g) per i danni da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA
(GEOLOGI Attività: P6)

Art 38) Esclusioni

Fermo quanto previsto dall'art. 32 e 33, l'assicurazione non vale:

- a) se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;
- b) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli direttamente dalla legge;
- c) per i danni verificatisi in occasione di terremoti, maremoti e da movimenti tellurici in genere;
- d) per i danni da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- e) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle attività previste e disciplinate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81;
- f) per i danni di qualsiasi natura all'ambiente conseguenti a:
- g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- h) inquinamento dell'atmosfera, del suolo e dell'acqua;
- i) contaminazione di culture agricole ed in genere dalla vegetazione;
- j) se le opere progettate sui dati forniti dall'Assicurato siano realizzate da ditte di cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente o da persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all'art. 33 lett. a) ;
- k) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- l) per la responsabilità inerente alle varianti in corso d'opera previste e disciplinate dal D.Lgs n.163/2006 e successive modifiche.

CAPITOLO 4 MASSIMALE LIMITI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Norme comuni alle sezioni A e B

Art. 39) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto

L'assicurazione di cui alle Sezioni A e B è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza

per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle Richieste di

Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia o uno Scoperto come indicato nel modulo della specifica e precisamente:

- Con opzione **standard**:
 - o una Franchigia Fissa in relazione al massimale richiesto indicata nel modulo di specifica.
 - o Per l'attività di Sindaco/Revisore, è prevista una franchigia fissa riportata nel modulo di specifica.
- Con opzione **Scoperto**:
 - o La copertura Assicurativa è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 1.000,00 ed il massimo del 2% del massimale assicurato per massimali fino a € 1.000.000,00; per massimali superiori, il minimo assoluto si intende elevato ad € 2.000,00.
 - o Per l'attività di Sindaco/Revisore, con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.000,00 ed il massimo del 3% del massimale assicurato.

Il massimale e lo Scoperto / Franchigia restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il massimale indicato del Modulo della Specifica si deve intendere unico per entrambe le Sezioni di Polizza.

CAPITOLO 5 SINISTRI

Art 40) Denuncia di sinistro

L'Assicurato dovrà denunciare per iscritto all'Assicurazione, **non appena ne sia venuto a conoscenza ed in ogni caso entro il termine massimo di 10 giorni**, qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi; qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all'intenzione di Terzi di ritenerlo responsabile in relazione all'attività coperta dalla presente assicurazione; ogni altra circostanza di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa ragionevolmente far prevedere una richiesta di risarcimento da parte di Terzi, fornendo dettagliate informazioni su tali circostanze.

Se l'Assicurazione sarà messa al corrente delle circostanze indicate ai precedenti punti, ogni eventuale conseguente richiesta di risarcimento si considererà come avvenuta e regolarmente denunciata durante il periodo di assicurazione in corso.

L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta dell'Assicurazione, tutte le informazioni e l'assistenza del caso. L'Assicurato dovrà informare l'Assicurazione della necessità di informare terzi dell'esistenza della polizza e dovrà ottenere il consenso dagli stessi prima di ogni notificazione.

Art. 41) Gestione del sinistro

Senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, o sostenere spese a riguardo pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

L'Assicuratore ha la facoltà di assumere a nome dell'Assicurato, in qualsiasi momento, la gestione della lite, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

L'Assicurato non è tenuto a resistere ad un'azione legale di Terzi, salvo che tale azione non sia considerata infondata da un legale nominato di comune accordo tra Assicurato ed Assicuratore.

Qualora l'Assicurato non accettasse una transazione suggerita e raccomandata dall'Assicuratore potrà, a suo rischio e spese, resistere alle pretese del Terzo e/o proseguire l'eventuale azione legale. In tal caso l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare più dell'ammontare che avevano suggerito di offrire in transazione.

Art. 42) Tempi di Liquidazione

L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'avente diritto, a **pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa**, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso.

Art. 43) Rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti dell'Assicurato.

L'Assicurato rinuncia, tuttavia, a rivalersi verso impiegati, dirigenti, ed in via generale verso tutte le persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere per Legge, salvo il caso di dolo.

CAPITOLO 6 NORME COMUNI AL PRESENTE CONTRATTO

Art. 44) Inizio e termine della garanzia - Claims Made (Sez.A) e Loss Occurrence (Sez.B)

L'assicurazione di cui alla sezione A vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività indicata nella scheda di copertura.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue

L'assicurazione di cui alla sezione B vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto.

Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti illeciti, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Qualora, cessata l'attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l'Assicurato intenda continuare a giovare delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione e durante il periodo di efficacia della polizza, l'Assicuratore si impegna a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, un'analoga polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% dell'ultima annualità, conguagli compresi.

Art. 45) Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa

In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, la presente Assicurazione sarà rinnovata per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del Premio e previa dichiarazione di non aggravamento del rischio.

Resta ferma la comunicazione da parte dell'Assicurato, entro 30 giorni prima la data di scadenza della Polizza, del fatturato relativo al nuovo esercizio, in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Nel caso in cui una Circostanza e/o una Richiesta di Risarcimento sia stata notificata all'Assicuratore, la Polizza non potrà essere rinnovata automaticamente.

La Compagnia provvederà al rimborso imponibile del premio pagato e non goduto.

Art. 46) Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti illeciti, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Qualora, cessata l'attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l'Assicurato intenda continuare a giovare delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione e durante il periodo di efficacia della polizza, l'Assicuratore si impegna a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, un'analoga polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% dell'ultima annualità, conguagli compresi.

Art. 47) Gestione delle vertenze di danno - spese legali

L'Assicuratore si assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale

Art. 49) Calcolo del Premio

Il Premio è parametrato all'ammontare del fatturato dichiarato relativo all'ultimo esercizio per come esposti nel Modulo della Specifica. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all'Assicuratore l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il Contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare del fatturato relativo all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% di quanto dichiarato nell'ultimo esercizio, il Premio sarà parametrato all'ammontare del fatturato relativo all'esercizio in corso.

Art. 50)- Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Art. 51) Estensioni dell'efficacia temporale

a) Retroattività

Qualora sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, ma per un periodo indicato nel modulo di specifica, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa.

Resta inteso che tale estensione dell'efficacia temporale non sarà operante per i Sinistri derivanti dallo svolgimento della funzione di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore.

b) Protezione degli eredi in caso di decesso

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato per morte dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. La presente estensione è inclusa nel Premio, pertanto la sua efficacia non è subordinata al pagamento di alcun premio aggiuntivo.

c) Cessazione dell'attività del singolo professionista (non valida per studi associati)

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione con cancellazione dall'Albo, Ruolo o Registro professionale per raggiunti limiti di età o malattia e comunque non dipendente da radiazione o sospensione, l'Assicurato nel rispetto delle condizioni di cui sopra al presente articolo ha la facoltà di invocare che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati all'Assicuratore nei cinque anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i Sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato;

d) Scioglimento, fusione od incorporazione,

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato cessi per:

- scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure
- fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure
- messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata

l'Assicuratore, avendo valutato il rischio, può concordare con l'Assicurato che l'Assicurazione sia operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore per un periodo massimo di tre anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i Sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà oggetto di quotazione specifica da parte dell'Assicuratore.

Art. 52) - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate dinnanzi ad autorità dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino disciplinate dalle leggi vigenti in tali giurisdizioni. È in ogni caso condizione essenziale per l'operatività della garanzia che l'attività professionale sia svolta in conformità ai regimi di autorizzazione, iscrizione e/o abilitazione in vigore nelle diverse giurisdizioni.

Art 53) - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (ufficio legale-Gestione Reclami): email: reclami@argo-global.it posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax n.06.421.33353/745, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 54) Clausola BROKER

Ove nel Modulo della Specifica fosse indicata una società di Brokeraggio, con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato a tale società di rappresentarlo ai fini della presente Polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker da Eagle Direct Srl si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato a Eagle Direct Srl si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

L'Assicuratore conferisce alla Società Eagle Direct Srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza.

.

[Redacted]

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

		prodotto	cod.Intern.		
Contraente					
indirizzo			comune		
cap			provincia		
Part. IVA			Cod. Fisc.		
Descrizione del rischio					
[Redacted]					
Durata del contratto	dalle ore 24 del		alle ore 24 del		
tacito rinnovo		frazionamento	prossima quietanza		
		coassicurazione	NO	nostra quota	100%
Coperture Assicurative - limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da condizioni allegate					
SOMMA ASSICURATA			COMPENSI ANNUI LORDI/TASSO IMPONIB. APPLICATO		
[Redacted]			[Redacted]		
Condizioni Aggiuntive					
[Redacted]					
[Redacted]					
[Redacted]					
	premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo
rata alla firma in euro					
rate successive in euro					

data di emissione [Redacted]

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di euro [Redacted] per saldo della presente.

data di incasso [Redacted] L'INTERMEDIARIO

[Redacted]

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata oltre a quanto eventualmente dichiarato nel questionario
- c) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" :

Art I) Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Art V) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art VIII) Diritto di recesso
Art IX) Diritto di recesso (o di ripensamento) per contratti venduti on line.
Art XIII) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)
Art 40) Denuncia di sinistro
Art. 41) Gestione del sinistro
Art. 42) Tempi di Liquidazione
Art. 43) Rivalsa
Art. 50) Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio
Art 53) Reclami

IL CONTRAENTE

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 3 pagine che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

IL CONTRAENTE

La Società
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

IL CONTRAENTE

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, **per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013** per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. **Per i contratti già in essere**, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire **dal 30/06/2014**, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "www.argo-global.it,"
2. Clicchi su "Enter"
3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:
 - **codice fiscale o Partita Iva**
 - **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
 - **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
 - un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");
 - **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
 - clicchi su "registrati"
6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito www.argo-global.it, clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.
12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet www.argo-global.it, sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito www.argo-global.it, clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888**

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

Contraente

residenza	<input type="text"/>	comune	<input type="text"/>
cap	<input type="text"/>	provincia	<input type="text"/>
Part. IVA	<input type="text"/>	Cod. Fisc.	<input type="text"/>

Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.argo-global.it nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it, prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

Minimizzazione e notifica

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

Allegato 1: Informativa

Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento", effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. Finalità e modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;
- accertatori antifrode;
- istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

3. Natura del trattamento

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.


6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica privacy@argo-global.it. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.

Roma, lì

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Il Titolare del trattamento

Per ricevuta
L'Assicurato



Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

<p>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7). (apporre una croce nella casella prescelta) [L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</p>	<input type="checkbox"/> Accordo il consenso	<input type="checkbox"/> Nego il consenso
---	--	---